



COMUNE DI OLBIA

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1

(Istituzione, scopi e finalità della commissione)

1. La realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna è perseguita in armonia con i principi ispiratori derivanti dalla Costituzione italiana, dalle dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo, dalle direttive del Consiglio delle Comunità Europee, dalla legislazione nazionale ed europea in materia e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si prefiggono di determinare azioni positive per le donne al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento di pari opportunità, di favorire l'occupazione femminile e comunque di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale, nel rispetto delle differenze tra uomo e donna.

3. Per il perseguimento di tali finalità è istituita apposita commissione comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2° del vigente statuto comunale, che ha sede nei locali del comune di Olbia.

Art. 2

(Composizione e nomina)

1) La commissione pari opportunità è composta:

- a) da due donne elette in Consiglio Comunale di cui, una di maggioranza e una di minoranza designate dal Consiglio comunale;
- b) da due rappresentanti fra i consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale: uno di maggioranza e uno di minoranza,
- c) da tre rappresentanti scelte dalla Giunta comunale tra:
 - le associazioni femminili, che nel loro statuto prevedano finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento,
 - le organizzazioni sindacali,
 - le categorie economiche ed imprenditoriali,
 - le associazioni culturali,
 - la scuola e l'università, compresa quella della terza età,
 - le associazioni di immigrati;
 - le associazioni, le organizzazioni e le categorie di cui sopra devono essere tutte presenti ed effettivamente operanti nella città di Olbia,

Le designazioni di cui alla lettera a) e b) saranno effettuate dal Consiglio comunale con voto limitato a 2 preferenze e con unica votazione.

Le designazioni di cui alla lettera c) saranno effettuate secondo le modalità previste dal successivo art.3

La nomina della commissione sarà effettuata dalla Giunta comunale così come previsto dall'art 42 del vigente statuto comunale.

Art. 3
(Domanda di partecipazione)

1. Il Dirigente competente provvederà a dare pubblicità all'istituzione della commissione tramite avviso pubblico.

2. La domanda di partecipazione alla commissione pari opportunità da parte delle associazioni femminili deve essere presentata al Sindaco entro trenta giorni dall'avviso di cui sopra.

3. La domanda deve essere corredata da documentazione attestante la natura della associazione, i suoi scopi e la effettiva presenza e operatività nel territorio comunale.

4. La domanda deve contenere, altresì, la indicazione delle persone designate alla rappresentanza.

5. La giunta tra i nominativi pervenuti sceglierà 3 componenti effettivi e tre supplenti che avranno funzioni di sostitute delle componenti effettive in caso di assenza o impedimento temporaneo delle stesse.

6. Le rappresentanti delle associazioni decadono di norma dopo tre assenze consecutive non giustificate o per dimissioni e potranno essere reintegrate dalla Giunta con le stesse modalità previste dai commi precedenti.

Art. 4
(Attribuzioni e Funzioni)

1. La Commissione può formulare al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle finalità di cui all'art. 1. In particolare, al fine di affermare la piena dignità delle donne, la Commissione:

a) presenta proposte di adeguamento, di revisione o di adozione di atti amministrativi;

b) sollecita l'applicazione da parte dei soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, per realizzare concretamente la parità in materia di lavoro e occupazione;

c) predispose iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e la promozione di un miglior utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

d) propone di adottare progetti sperimentali che, avendo riguardo alle competenze dei sindaci di cui all'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, mirino al coordinamento degli orari dei servizi ed uffici pubblici, degli uffici e servizi commerciali;

e) propone di promuovere la realizzazione di nuove tipologie dei servizi per l'infanzia anche attraverso convenzioni con soggetti privati senza scopo di lucro e del volontariato, flessibili ed articolati secondo ipotesi organizzative rispondenti

alle diverse esigenze sociali delle famiglie.

f) propone di promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne.

g) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;

h) raccolta e diffusione di risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente ed ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni.

2. Gli organi del Comune possono consultare preventivamente la Commissione sugli atti deliberativi concernenti le finalità e gli scopi di cui all'art. 1.

3. La commissione promuove le iniziative di cui alle precedenti lettere a), b),c) e f) in coordinamento con la commissione consiliare permanente competente per materia.

4. Per il conseguimento dei suoi fini la commissione si coordina con altre istituzioni e gli altri enti del territorio.

5. La commissione pari opportunità esprime parere consultivo, con le modalità e nei tempi delle commissioni consiliari permanenti sui seguenti atti:

a).istituzione ed organizzazione dei servizi alla persona e collettivi;

b)bilancio di previsione e conto consuntivo;

c) piani urbanistici e piani di servizi territoriali, generali e particolareggiati;

d) documenti e indirizzi generali.

6. In relazione alle proprie finalità, la commissione può:

a) chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte;

b) svolgere indagini conoscitive e consultazioni;

c) organizzare convegni e seminari.

7. La trattazione in Consiglio comunale degli argomenti di cui al comma precedente è affidata alla Consiglieria od alle Consigliere comunali appositamente incaricate dalla commissione.

Art. 5

(Organi della commissione e attribuzioni della presidente)

1. Sono organi della commissione la presidente e l'ufficio di presidenza composto dalla presidente e da una vicepresidente.

2. La presidente e la vicepresidente sono elette dalla commissione stessa con voto limitato a uno (presidente e vicepresidente). La Presidenza e la Vicepresidenza sarà assegnata rispettivamente alla prima e seconda che ha riportato il maggior numero dei voti.

3. La presidente ha la rappresentanza della Commissione, predispone l'ordine del giorno, convoca la commissione e ne coordina l'attività.
4. Designa, in caso di assenza o impedimento della vicepresidente, chi la sostituisce nel coordinamento della commissione.
5. Affida compiti e incarichi alle singole componenti della commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.

Art. 6

(Durata, convocazione e funzionamento)

1. La commissione dura in carica per lo stesso periodo della durata in carica del Consiglio comunale.
2. La seduta di insediamento sarà convocata dal Sindaco entro 20 giorni dalla nomina e composizione della commissione.
3. La commissione si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
4. La commissione si riunisce:
 - a) in via ordinaria almeno due volte l'anno;
 - b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno 1/5 delle componenti;
 - c) e in ogni caso quando il presidente lo ritenga opportuno.
5. La commissione è convocata con avviso scritto, in prima e seconda convocazione, da far pervenire alle componenti almeno cinque giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.
6. La commissione delibera a maggioranza assoluta, in prima convocazione. Il diritto di voto è attribuito alla rappresentante o alla supplente, qualora la rappresentante effettiva sia assente giustificata.
7. La commissione, in seconda convocazione, delibera con 1/3 delle aventi diritto.
8. Per le forme di votazione si seguono quelle del Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 7
(Ufficio di supporto e previsione di spese)

1. La commissione, per il disbrigo dell'attività, è assistita dal Dirigente competente individuato nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. La commissione può avvalersi della consulenza dei funzionari comunali competenti per materia tramite il dirigente di cui al comma I°.
3. Nel bilancio comunale dovranno essere previste le risorse finanziarie per le attività e per i programmi di attività della commissione, fatti propri dal consiglio.

Art. 8
(Oneri per finanziamento commissione)

I componenti della commissione verranno rimborsati per la partecipazione alle riunioni della stessa con un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per i componenti delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 9
(Entrata in vigore norma transitoria)

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione.
Gli adempimenti conseguenti saranno attivati entro 60 gg. dalla sua entrata in vigore.